

# Responsabilità medica: vero "Scudo Penale"?

03/04/2020 15:53



Tweet



Consiglia 0

Salva in MY



**Avvocato Paolo Vinci – Studio Legale  
Avvocato Paolo Vinci & Associati**

E' semplicemente paradossale che la classe medica, oltre a far fronte ad un impegno straordinario senza precedenti, corra il rischio di doversi difendere da coloro che invitano i cittadini a denunciare veri o presunti casi di malasanità. Proprio in un momento storico che vede il "gradimento sociale" del Sanitario elevato all'ennesima potenza,

tornato a rivestire la figura di "taumaturgo" vicino ai pazienti di circa vent'anni fa. Anche meritatamente, avendo lasciato sul campo circa un centinaio di morti.

In siffatto clima, giunge la notizia dell'approvazione governativa di un emendamento al Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" che introduce una sorta di "scudo penale" a difesa di medici e sanitari impegnati negli ospedali investiti dall'emergenza coronavirus.

E' comprensibile il respiro di sollievo di chi lavora in corsia, ma appare assolutamente necessario scervere la vera natura del provvedimento e valutare la sua effettiva portata.

Infatti, prima ancora della "levata di scudi" offerta dalla novella, era già il diritto vigente ad offrire ai sanitari adeguate difese per fronteggiare le eventuali denunce ricevute. Il riferimento è naturalmente alle regole penali ed all'esimente dello stato di necessità ove ne sussistano i requisiti (secondo l'art. 54 c.p., "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo"). Esimente che, dato il particolare periodo emergenziale, potrebbe essere impiegata più largamente rispetto alle condizioni di lavoro ordinarie.

Vi è peraltro da aggiungere che, già in tempi "normali", circa il 97% dei procedimenti penali nei confronti dei sanitari si conclude con un'archiviazione o un'assoluzione. Un trend che, in questo particolare momento, non potrà che essere (a maggior ragione) confermato, vista la drammatica situazione in cui si trovano ad operare. Gran parte del Paese nutre, come detto, ammirazione e gratitudine per il sacrificio di medici ed infermieri, esaltato da reportage quotidiani girati lungo corsie affollate da barelle. Ma molte migliaia di decessi sono un bilancio troppo pesante che lascia rancori, amarezze, voglia di caccia al colpevole e di facili capri espiatori.

Accedi a:

DIRITTO24

Gli altri prodotti:

PlusPlus24 Diritto


SMART 24 LEX

Guida  
al DirittoQuotidiano del  
Diritto


## Al fianco dei professionisti

Accessi gratuiti ai prodotti professionali  
fino al 3 maggio 2020

ATTIVA L'ACCESSO GRATUITO



SMART 24 LEX



**Scegli Smart24 Lex.  
1 mese di prova a 3 euro!**

Scopri di più

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24  
Diritto

Facebook

Twitter

Linkedin

Ecco dunque la necessità di dover intervenire anche legislativamente ed in maniera più esplicita.

Ma di vera novità si tratta?

La protezione offerta dalla novella riguarda, innanzitutto, non solo le **"condotte professionali"**, ma anche **"le condotte gestionali o amministrative"**, purché, si legge, non **"sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione"**.

L'emendamento, inoltre, stabilisce la **non punibilità in sede penale** di **«condotte sanitarie non caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere»**.

Risulta quindi evidente che non viene concessa un'esenzione totale di responsabilità, ma si **"passa la palla"** al Giudice, che potrà condannare solo per colpa grave, sia per responsabilità civile, che per responsabilità penale che, ancora, per responsabilità erariale.

In realtà, già oggi la **responsabilità dei medici** in sede penale è **limitata ai casi di colpa grave** che, secondo la Corte di Cassazione, riguardano **errori inescusabili**, laddove la semplice imperizia nell'esecuzione di un intervento adeguato alla patologia, ma sbagliato nell'esecuzione, esclude ogni forma di reato, salvo il diritto ad un eventuale risarcimento in sede civile.

Del resto, ogni caso merita una valutazione a sé.

Era dunque giuridicamente impossibile veder approvata una norma che concedesse una sorta di immunità, peraltro nemmeno costituzionalmente giustificata nel caso, ad esempio, di **errori compiuti in altri settori sanitari non toccati dall'emergenza** (una errata refertazione, una garza dimenticata, il mancato riconoscimento di una frattura, un errore diagnostico che porta a un decesso, per fare qualche esempio).

Quanto, poi, all'ulteriore precisazione fatta dalla norma inerente la responsabilità erariale, è squisitamente inutile e pleonastica, atteso che la Corte dei Conti può pronunciarsi con sentenze di condanna solo in caso di dolo o colpa grave.

Di fatto, il tanto atteso scudo penale offerto dall'emendamento introduce, dunque, una tutela assai blanda ed affatto differente dalla disciplina già esistente nel codice penale, mentre la vera novità è la **protezione fornita alle figura gestionali o amministrative**.

La vera innovazione, infatti, sembra riguardare la protezione offerta non solo ai medici, ma anche a coloro ai quali sono demandati compiti di gestione della crisi. Cosa che fa quasi sospettare che la vera finalità della norma sia soltanto quella di offrire **tutele alla direzione gestionale dell'emergenza**.

C'è da chiedersi se il provvedimento, emanato sotto la spinta propulsiva emozionale delle categorie dei Sanitari, inviati dallo Stato allo sbaraglio in prima linea senza mezzi adeguati di difesa, caduti eroicamente sul campo, sia sufficiente o meno.

Assolutamente no!

Come insegna Tomasi di Lampedusa nel suo stupendo **"Gattopardo"**, sembra che tutto cambi perché nulla cambi. Che si faccia apparentemente tanto, pur sapendo che non si fa nulla. Una ennesima campagna di fumo per far apparire quello che non è.



## Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

### ▼ Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

### ▼ Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.

**PLUS PLUS 24 Lavoro**

**LA BANCA DATI  
PENSATA PER  
I CONSULENTI DEL LAVORO**

**SCOPRI DI PIÙ**

## Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L. 241/1990

*Insomma, tanto rumore per nulla!  
Come al solito.*

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

### Permalink

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-04-03/responsabilita-medica-vero-scudo-penale-174043.ph>

Il contratto di assicurazione tra  
dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e  
funzione perequativa

## Strumenti e servizi

|  |                         |  |                              |
|--|-------------------------|--|------------------------------|
|  | Calcolo danno biologico |  | Richiesta sentenze integrali |
|  | Gazzetta Ufficiale      |  | Software (studio24)          |
|  | Servizi Camerali        |  | Punti accesso a Polisweb     |
|  | Mobile                  |  | Link utili                   |

**3M™ VHB™ Legami forti+duraturi**

Adesivo acrilico generico, trasparente, 1,0 mm, con anima in schiuma acrilica solida

**RS**

## Vetrina

Libri

Periodici



€ 54,90

Iva Inc.

**Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020**

Alla 35a edizione, Ã un testo imprescindibile per le operazioni ...



**Codice di Condomini**

Un 'Testo i condomini  
Una partic

# DIRITTO 24



MATERIE

RUBRICHE

PRODOTTI

CONTATTI

STRUMENTI E SERVIZI

[Diritto Civile](#)

[Diritto del Lavoro](#)

[News](#)

[Sentenza Del Giorno](#)

[Quotidiano del Diritto](#)

[Guida al Diritto](#)

[Contatta un agente](#)

[Trova una Libreria](#)

[Calcolo del danno biologico](#)

[Richiesta Sentenze Integrali](#)

[Diritto Amministrativo](#)  
[Diritto Penale](#)  
[Diritto Comunitario e Internazionale](#)  
[News dagli Studi](#)  
[Mercati e Impresa](#)  
[Professione Legale](#)

[Focus Di Guida Al Diritto](#)  
[L'Avvocato del Giorno](#)  
[News Dagli Studi/Ordini](#)  
[Codici](#)  
[Formule](#)

[Lex24](#)

[Servizio Clienti](#)  
[Servizio clienti periodici](#)  
[Redazione Diritto24](#)  
[Redazione Guida al Diritto](#)  
[Redazione Lex24](#)  
[Redazione Ventiquattrore](#)  
[Avvocato](#)  
[Redazione Sistema Società](#)

[Link utili](#)  
[Sito Mobile](#)  
[Newsletter di Diritto24 - Archivio](#)

[Gerenza](#) - [Bilancio consolidato 2017 Gruppo 24 Ore](#) - [Bilancio d'esercizio 2017 Gruppo 24 Ore](#) - [Fai di questa pagina la tua homepage](#)

Il Sole **24ORE**

P.I. 00777910159 - [Dati societari](#) - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati [Privacy Policy](#)

Per la tua pubblicità sul sito: [Websystem](#)